



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TAMBORRA	NICOLO'	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONTERISI	DANIELA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE TROIA	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull'appello n. 542/13 depositato il 27/03/2013
- avverso la sentenza n. 122/1/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BELLUNO contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BELLUNO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Atti impugnati:

- SIL.RIF.RIMB. CONCESS.GOVERN. 2008
- SIL.RIF.RIMB. CONCESS.GOVERN. 2009
- SIL.RIF.RIMB. CONCESS.GOVERN. 2010
- SIL.RIF.RIMB. CONCESS.GOVERN. 2011

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 542/13

UDIENZA DEL

11/06/2014 ore 09:30

ORDINANZA

N°

385/24/14

PRONUNCIATA IL:

11/6/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/6/14

Il Segretario

ORDINANZA

Premesso che, pendono davanti a questa Commissione Tributaria Regionale di Venezia, sez. 24, due procedimenti, rispettivamente identificati con R.G.A. n. 542/2013 e n. 543/2013, relativi alla richiesta di rimborso della tassa di concessioni governative per il servizio di telefonia mobile;

premessso che, sulla questione è stata investita la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 9460 del 25 febbraio 2014, definitivamente pronunciandosi, ha ritenuto mantenersi in vigore il regime concessorio anche per la telefonia mobile, facendo discendere la debenza della tassa di concessione governativa.

Atteso che il legislatore, con D.L. n.4 del 24/1/2014, convertito in legge 50/2014 all'articolo 2 comma 4 ha disposto, con norma asseritamente interpretativa dell'articolo 160 del codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/2003, che "le stazioni radioelettriche, si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione."

La Commissione, vista la richiesta depositata in atti da parte della contribuente, circa l'opportunità che la questione venga sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia della Comunità Europea, ritiene di poter ottemperare alla richiesta rimettendo la questione alla Suprema Corte di Giustizia Europea, ponendole i seguenti quesiti:

Dica la Corte U.E.:

1) Se, con riferimento alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, sia compatibile con il diritto comunitario (direttiva 05/1999, nonché direttive 19/2002, 20/2002, 21/2002, 22/2002) la normativa nazionale cui al combinato disposto:

- Art.2 comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente in legge 50/2014;

- Art. 160 d. lgs. 259/2003;

- Art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972;

che, assimilando le apparecchiature terminali alle stazioni radioelettriche, prevede per l'utente il conseguimento di un'autorizzazione generale, nonché il rilascio di apposita licenza di stazione radioelettrica, da far valere quale presupposto impositivo.

E pertanto se, con specifico riferimento all'utilizzo delle apparecchiature terminali, sia compatibile con il diritto comunitario, la pretesa dello Stato italiano di prevedere a carico dell'utente, il conseguimento di un'autorizzazione generale e di una licenza di stazione radio, quando l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature terminali, sono disciplinate già compiutamente da fonti comunitarie (direttiva n. 05/1999), senza previsione alcuna di autorizzazione generale e/o licenza.

E l'autorizzazione generale e la licenza vengono previsti dalla normativa nazionale:

- nonostante l'autorizzazione generale sia un provvedimento che non interessa l'utilizzatore delle apparecchiature terminali, ma solamente le imprese interessate alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (art. 1-2-3 della direttiva autorizzazioni n. 20 / 2002);
- nonostante la concessione sia prevista per i diritti individuali di uso delle frequenze radio e per i diritti d'uso dei numeri, situazioni sicuramente non riferibili all'utilizzo delle apparecchiature terminali;
- nonostante la normativa comunitaria non contempli alcun obbligo di conseguire un'autorizzazione generale o il rilascio di licenza per le apparecchiature terminali;
- nonostante l'art.8 della direttiva 05/1999 disponga che gli Stati membri "non vietano, limitano o impediscano l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marca CE";
- nonostante la diversità sostanziale e regolamentare, e la non omogeneità tra una stazione radioelettrica e le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

2) Se sia compatibile con il diritto comunitario (direttiva 05/1999 e direttiva 22/2002, in particolare l'art.20) la normativa nazionale di cui al combinato disposto:

- Art.2 comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente in legge 50/2014;
- Art. 160 d. lgs. 259/2003;
- Art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972;
- Art. 3 del dm. 33/1990,

in base alla quale

- il contratto di cui all'art. 20 direttiva 22/2002 - instaurato tra il gestore e l'utente, atto a regolare i rapporti commerciali tra i consumatori e gli utenti finali con una o più imprese che forniscono la connessione e servizi relativi - possa valere "di per se stesso" anche quale documento sostitutivo dell'autorizzazione generale e/o della licenza di stazione radio, senza alcun intervento o attività o controllo da parte della Pubblica Amministrazione.
- Il contratto deve contenere anche gli estremi del tipo di apparato terminale e la relativa omologazione (non prevista sulla base dell'art. 8 direttiva 05/1999).

3) Se siano compatibili con il diritto comunitario sopra richiamato, le disposizioni di cui al combinato disposto art. 2, comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente con L. 50/2014, nonché art. 160 d. lgs. 259/2003 e art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, che prevedono l'obbligo di autorizzazione generale e conseguente licenza di stazione radio radioelettrica nei confronti solo di una particolare categoria di utenti, titolari di contratto denominato formalisticamente abbonamento, mentre nessuna autorizzazione generale o licenza viene prevista in capo agli utenti di servizi di comunicazione elettronica sulla base del contratto solo perché denominato diversamente (= servizio prepagato o di ricarica).

4) Se l'art. 8 della direttiva europea 05/1999 osti ad una normativa nazionale, come quella di cui agli articoli 2, comma 4 D.L. 4/2014, convertito successivamente con L. 50/2014, nonché art. 160 d. lgs. 259/2003, art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, che prevede:

- un'attività amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione generale e della licenza di stazione radioelettrica,

- il pagamento di una tassa di cc. gg. a fronte di tali attività,

in quanto comportamenti che possono costituire limitazione alla messa in servizio, utilizzo e libera circolazione degli apparati terminali.


Tanto premesso, il Collegio della C.T.R. di Venezia, sez. 24, in persona del Presidente Nicolò Tamborra; del giudice relatore – estensore Daniela Monterisi; del giudice a latere Antonio De

Troia, sospende il giudizio e rimette l'intera questione alla Corte di Giustizia U.E., ordinando che il presente provvedimento sia notificato oltre che alle parti costituite, altresì alla presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore; al ministero dell'economia e finanze in persona del Ministro pro tempore e all'avvocatura dello Stato.

Manda alla segreteria della Commissione per gli adempimenti di rito.

VENEZIA – MESTRE 11-06-2014

IL RELATORE – ESTENSORE



IL PRESIDENTE

